

**COMUNE DI  
CAMAIRAGO**

Provincia di Lodi  
Via A. De Gasperi, 9 - 26849 Camairago ( LO ) - p.iva 06789190151  
Tel 0377 59103 - Fax 0377 59359 -mail: [protocollo@comune.camairago.lo.it](mailto:protocollo@comune.camairago.lo.it)  
pec: camairago@cert.elaus2002.net

Prot. 1608 del 28/07/2014

**ORDINANZA N. 8**

**PROROGA DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI CAMAIRAGO - VIALE DEI TIGLI**

**DATO ATTO** che in data 28/01/2014 veniva emessa l'ordinanza n. 1/2014 per la prosecuzione dell'attività di gestione del centro raccolta differenziata dei rifiuti, sita in Viale dei Tigli;

**CONSIDERATO :**

- che il servizio di gestione del centro di raccolta differenziata dei rifiuti, è esercitato dalla Ditta "Linea Gestioni s.r.l." di Crema ( CR. );
- che a tutt'oggi il centro di raccolta comunale non è ancora in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, necessaria per poter espletare l'attività di gestione del centro di raccolta conformemente alle normative ambientali e di gestione;
- che il Centro di Raccolta Comunale risulta indispensabile al fine di garantire il corretto smaltimento di alcune particolari categorie di rifiuti urbani anche pericolosi;

**CONSTATATO** altresì che :

- la temporanea chiusura del centro di raccolta Comunale determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitando il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione dei rifiuti pericolosi ;
- oltre ai succitati pericoli si determinerebbero gravi disagi alla popolazione, con conseguenze negative in merito all'interrompersi dell'abitudine consolidata di conferire determinate tipologie dei rifiuti nel predetto Centro;
- al di là dell'immediata impossibilità organizzativa, oltre che logistica, e dell'insostenibile aggravio economico che da ciò deriverebbe, non sussiste allo stato altro possibile sito di conferimento dei rifiuti in questione;
- i Centri Comunali di Raccolta sono strutture per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani e assimilabili , a partire dalle quali il gestore del pubblico servizio effettuerà poi la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili e di quelle da avviare al separato smaltimento per motivi di tutela igienico-sanitaria;
- in forza delle considerazioni che precedono si appalesa, inoltre, senza dubbio preferibile, da un punto di vista igienico-sanitario ed ambientale , mantenere in attività l'attuale centro di raccolta di Viale dei Tigli, in luogo dell'ipotetica eventuale creazione di numerose isole elementari , peraltro difficilmente realizzabili e gestibili anche per ragioni logistiche, in quanto detto Centro risulta comunque custodito ed assoggettato a precise regole di esercizio funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza;
- che in forza delle considerazioni che precedono si rende indispensabile dal punto di vista della tutela ambientale e della salute pubblica, mantenere in attività l'attuale centro di raccolta di Viale dei Tigli;
- che la Ditta Linea Gestioni s.r.l. gestisce la fase della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché le attività di nettezza urbana nel Comune di Camairago, e che nell'ambito di tali attività è istituita la raccolta differenziata mediante un sistema integrato che prevede come parte integrante e sostanziale, anche il conferimento dei rifiuti differenziati delle utenze domestiche e non domestiche presso il centro comunale di Viale dei Tigli;
- che pertanto l'area attrezzata è pertanto parte integrante ed imprescindibile di tale sistema di raccolta differenziata;
- che l'esercizio di tale centro comunale di raccolta è ritenuto dall'amministrazione comunale del tutto strategico ed imprescindibile all'interno della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,



- attività che rientra fra i servizi pubblici essenziali e quindi non interrompibili,
- che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso in specie, avuto riguardo da un lato al pregiudizio che potrebbe derivare dalla chiusura temporanea del centro comunale di Raccolta di Camairago, per quanto attiene l'igiene pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente; e dall'altro del temporaneo, nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008, rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 91 del D.Lgs. n. 152/2006 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile in questo caso;

**DATO ATTO** che, in particolare, il contenuto derogatorio alla succitata ordinanza si concretizza nella parziale e limitata deroga ad alcune prescrizioni del citato D.M. 8 aprile 2008, tale da consentire il protrarsi in attività del suddetto centro comunale di raccolta sino all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia nella Roggia Vitaliana ed allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche derivanti dall'isola ecologica comunale;

**VISTO** il D. Lgs. N. 152/2006 ed in particolare l'art. 91 relativo alle ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi;

**VISTI** gli art. 50 e 57 del D. Lgs. N. 267/2000 che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**RITENUTO** di poter autorizzare quanto richiesto dal momento e che tale forma di raccolta differenziata mediante centro di raccolta comunale consentirebbe di poter continuare a produrre rilevanti riscontri positivi sotto i profili igienico-sanitario ed ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti ed al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito di raccolta rifiuti;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **IL SINDACO**

con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che gli consentono, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. n. 267/06;

#### **ORDINA**

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'art. 8 aprile 2008, e comunque nelle more del rilascio ed ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia ed allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche derivanti dalla piazzola ecologica comunale :

1. la prosecuzione delle attività del Centro comunale di raccolta differenziata in Viale dei Tigli a Camairago, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di scarichi per il periodo necessario all'ottenimento dell'autorizzazione degli scarichi esistenti, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data odierna, secondo le modalità a tutt'oggi adottate ed approvate ai sensi delle disposizioni statali, regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio dell' 8 aprile 2008;

2. di trasmettere la presente ordinanza all'Ufficio tecnico comunale per gli adempimenti conseguenti e connessi, e, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della regione Lombardia;

3. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale ;

#### **AVVERTE**

che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dallo stesso termine.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene pubblicato.



Il Sindaco  
Giuseppe Gozzini